



ROMA, 17 luglio 2019

# ***Le novità introdotte nelle LG ANSF n. 1/2019***

**Gianluca Forte**

Settore Autorizzazioni e Certificazioni

Ufficio 1 Veicoli complessi a composizione bloccata e AV

email: [gianluca.forte@ansf.gov.it](mailto:gianluca.forte@ansf.gov.it) Uff. +39 0552989726 Mob. +39 3669270950

Via Alamanni, 4 - 50123 Firenze

# Agenda

---

- A. CAMPO DI APPLICAZIONE
- B. COMPETENZE E RESPONSABILITA'
- C. PROCEDIMENTI TECNICI
  - C.1 MODIFICHE
  - C.2 AUTORIZZAZIONI PER PROVE VEICOLI
  - C.3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO TIPI/VEICOLI
- D. APPLICAZIONI GENERICHE DI BORDO ERTMS
- E. GESTIONE ISTANZE DI DEROGA
- E. FORMATO E FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE
- F. PROCEDIMENTI IN BOLLO
- G. ALLEGATI

## A. CAMPO DI APPLICAZIONE

---

Disciplinano i procedimenti di:

- autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 57/2019;
- autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 57/2019;
- autorizzazione di tipi di veicoli ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 57/2019;
- autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli conformi al tipo ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 57/2019;
- autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera r) del D. Lgs. 50/2019;
- autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera bb) del D. Lgs. 50/2019.

nel contesto del sistema ferroviario italiano, include le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 così come individuate dal decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (c.d. interconnesse), e le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D. L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 15-ter, convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172 (c.d. isolate).

Per le reti funzionalmente isolate sono state evidenziate delle sezioni dedicate all'interno del testo.

Con particolare riferimento ai procedimenti per tipi di veicolo e/o veicoli, riprendono le definizioni, la casistiche e le procedure previste dal Reg. (UE) 2018/545.

# A. CAMPO DI APPLICAZIONE

---

- Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 57/2019.
  - Comma 3: presentazione della domanda **almeno 5 mesi prima** dalla data di prevista attivazione.
  - Lettera d: va allegata la **decisione favorevole dell'ERA** emessa in conformità dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797, nel caso di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che coinvolgono attrezzature ETCS e/o GSM-R.
  - **Entro un mese** dalla ricezione della richiesta, Agenzia si esprime sulla completezza della domanda.
  - **Entro quattro mesi** dalla ricezione di tutte le informazioni pertinenti, Agenzia può procedere alla decisione.
- Autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche e prime specifiche ai sensi dell'articolo 16 comma 2 lettera r) del D. Lgs. 50/2019.
  - Viene rilasciata da Agenzia, su richiesta dell'interessato, dopo aver verificato le attività effettuate da **OIF/OVC** prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato.
  - **Entro quattro mesi** (**un mese** in assenza di eventi che possano determinarne un incremento) dal ricevimento della richiesta, Agenzia può procedere alla decisione.

## A. CAMPO DI APPLICAZIONE

---

- Autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 57/2019.
  - Autorizzazione di tipi di veicoli ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 57/2019.
    - **Può** essere rilasciata da Agenzia se l'area d'uso è limitata ad una o più reti all'interno del solo territorio italiano, su istanza del richiedente.
    - **Entro un mese** dalla ricezione della domanda, Agenzia si esprime sulla completezza della domanda.
    - **Entro quattro mesi** dalla ricezione di **tutte** le informazioni pertinenti, Agenzia può procedere alla decisione.
  - Autorizzazione di immissione sul mercato di veicoli conformi al tipo ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 57/2019.
    - **Entro un mese** dalla ricezione della domanda, Agenzia deve emettere la decisione ai sensi dell'art.34 comma 3 del Reg. (UE) 2018/545. In questo lasso di tempo viene effettuato sia il controllo di completezza che la valutazione della domanda nonché l'eventuale **visita al veicolo**.
  - Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2019.
    - **Entro quattro mesi** dalla ricezione di tutte le informazioni pertinenti, Agenzia può procedere alla decisione relativamente all'autorizzazione del tipo e/o di messa in servizio del veicolo o del sottosistema strutturale.
-

## B. COMPETENZE E RESPONSABILITA'

---

Agenzia.

- **Collabora con ERA** nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato e delle autorizzazioni del tipo di veicoli come competente per il settore di impiego specifico **entro 30 giorni** dalla trasmissione del fascicolo.
- **Riconosce gli OIF**, attualmente attraverso il Decreto n. 2/2019.
- **Autorizza** la messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb) del D.Lgs. 50/2019 relativamente alle **reti funzionalmente isolate** adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani.

OIF.

- Con riferimento alle **applicazioni generiche**, **effettua** le attività di verifica sulla base di **norme nazionali non soggette a notifica** e **valuta** l'intero processo autorizzativo.
- Con riferimento alle **reti funzionalmente isolate**, svolge essenzialmente quanto in precedenza era svolto dal VIS.

Richiedente.

- **Ha facoltà** di richiedere l'impegno preliminare.

## C. PROCEDIMENTI TECNICI

- Agenzia rilascia le autorizzazioni basandosi sulla **ragionevole garanzia** che il richiedente e gli enti coinvolti abbiano adempiuto ai propri obblighi, valutando gli aspetti previsti agli Allegati II e III del Reg. (UE) 2018/545.
- Gli standard tecnici nazionali di riferimento relativamente ai sottosistemi costituenti i veicoli per le **interconnesse** sono rappresentati dal DNR previa valutazione di applicabilità, oltre eventuali ulteriori riferimenti; per le **reti funzionalmente isolate** dal Decreto ANSF n. 1/2019;
- **Impegno preliminare, può** essere attivato dal richiedente. **Entro due mesi** dal ricevimento di eventuale documentazione integrativa, l'Agenzia esprimerà un proprio **parere** che costituirà il «documento di riferimento per l'impegno preliminare». Riguarda tipi/veicoli.
- **Fissazione dei requisiti**, obbligatoria per i tipi/veicoli, concepita al fine di garantire che tutti i requisiti necessari che interessano la progettazione del veicolo per il suo ciclo di vita siano determinati correttamente, assegnati a funzioni o sottosistemi o ottenuti attraverso condizioni di utilizzo o altre restrizioni, attuati e convalidati.
- Viene utilizzato lo sportello unico **OSS** per veicolare le istanze dei procedimenti previsti al Capo V del D. Lgs. 57/2019.

## C.1 MODIFICHE

---

Data la specificità di ciascun ambito trattato, sono stati creati singoli paragrafi rispettivamente per:

- **Sottosistemi strutturali (impianti fissi)**, riprendendo la precedente categorizzazione ed esplicitando anche il caso di modifica ad un sottosistema messo precedentemente in servizio **senza** una DCEV.
- **Applicazioni generiche**, da valutare in applicazione del Reg. (UE) 402/2013.
- **Tipi di veicolo**, secondo l'art. 15 del Reg. (UE) 2018/545 ed i criteri dell' art. 21 comma 12 del D. Lgs. 57/2019 per determinare la necessità di una **nuova autorizzazione**.
- **Veicoli**, secondo l'art. 16 del Reg. (UE) 2018/545 ed i criteri dell' art. 21 comma 12 del D. Lgs. 57/2019 per determinare la necessità di una **nuova autorizzazione**.



## C.2 AUTORIZZAZIONI PER PROVE – VEICOLI

---

- In caso di necessità di esecuzione di prove in linea sull'area d'uso in carico all'Agenzia, il richiedente **deve avanzare un'istanza** di autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove.
- Tale casistica occorre laddove sia necessario acquisire evidenze di compatibilità tecnica tra i sottosistemi costituenti il veicolo e tra il veicolo con la rete nell'area d'uso ed in **tutte le altre circostanze non strettamente finalizzate all'ottenimento di un'autorizzazione.**
- **Entro due mesi** dal ricevimento di tutta la documentazione, l'Agenzia esamina il fascicolo ed effettua la **visita al veicolo** nel settore di impiego richiesto.

## C.2 AUTORIZZAZIONI PER PROVE – VEICOLI

---

- Il **DeBo** riveste il ruolo di richiedente per le autorizzazioni temporanee all'esecuzione delle prove in linea.
- La gestione delle attività finalizzate all'esecuzione di prove in linea deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla norma **UNI11748:2019** del 18/04/2019.
- **Entro due mesi** dal ricevimento di tutta la documentazione, l'Agenzia esamina il fascicolo ed effettua la **visita al veicolo** nel settore di impiego richiesto laddove siano intervenute modifiche rispetto a quanto verificato in precedenza.

## C.3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO TIPI/VEICOLI

---

- Popolamento registri **ERATV** ed **ERADIS**.
- **Entro quattro mesi** dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, l'Agenzia rilascia (o meno) l'autorizzazione.
- Se rilascia l'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo, contestualmente **deve** rilasciare **su istanza** del richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo cui sarà associato uno specifico NIE.
- Di principio **non è consentito** il rilascio di autorizzazioni in forma temporanea pertanto, come riportato nella lettera di emanazione, per le attuali autorizzazioni di tipo rilasciate in forma temporanea il richiedente/titolare **deve mettere in atto fin da subito** tutte le azioni volte alla risoluzione delle prescrizioni in essere fornendo all'Agenzia le necessarie evidenze con congruo anticipo, **pena il mancato rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione.**

## D. APPLICAZIONI GENERICHE DI BORDO ERTMS

---

- Il richiedente deve fornire evidenza del completamento con esito positivo delle attività descritte nella «*Raccomandazione in materia di sicurezza ferroviaria inerente alle prove di compatibilità per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche di bordo ERTMS su linee ERTMS del gestore infrastruttura RFI*» di cui alla **nota ANSF 0005551 del 19/03/2019**.

## E. GESTIONE ISTANZE DI DEROGA

---

- La procedura da applicare è quella prevista all'art. 6 del D. Lgs. 57/2019.
- Sono esplicitate la fasi da compiere in conformità al comma 6 del suddetto articolo.
- In particolare, laddove siano coinvolte altre autorità nazionali competenti, Agenzia può richiedere idonea documentazione.
- Entro 4 mesi Agenzia rilascia il proprio parere dopodiché il richiedente lo allega alla successiva richiesta di deroga verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti.

## F. FORMATO E FIRMA DELLA DOCUMENTAZIONE

---

- **Formato digitale** in conformità al D. Lgs. 07/03/2005 n.82 - C.A.D.
- **Firma digitale** del legale rappresentante/procuratore del richiedente su tutta la documentazione

## G. PROCEDIMENTI IN BOLLO

---

- **Esteso** l'obbligo del bollo a tutte le tipologie di autorizzazioni.
- **Non** previsto per i pareri richiesti ad Agenzia e l'impegno preliminare.
- Imposta di bollo da assolvere **«in modo virtuale»**.

## H. ALLEGATI

---

- Destinati alle attività/procedimenti che vengono attivati dai richiedenti ma che **non sono** destinate a transitare in OSS (Allegati A, B, C, D, E, F, G, K, L, M).
- Creati per gestire **particolarità** dell'ordinamento nazionale (Allegato J).
- Evidenza dell'**assolvimento tariffario per i veicoli** in caso di utilizzo modalità diversa da PagoPA (Allegato N, O).